

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI RUBIERA E L'ASSOCIAZIONE TEATRALE LA CORTE OSPITALE PER LA CONCESSIONE IN USO, LA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "HERBERIA". PERIODO 01/07/2025-30/06/2030.

L'anno ... il giorno ... del mese di ... presso la sede del Comune di Rubiera in via Emilia Est, 5

TRA

Il Comune di Rubiera, codice fiscale/partita iva 00441270352, con sede in Rubiera via Emilia Est n. 5, rappresentato legalmente a norma del vigente Statuto comunale ed in esecuzione dell'atto di nomina sindacale del ... dalla Responsabile del 1^ Settore Affari generali e istituzionali – Servizi alla Comunità'..... domiciliata per l'ufficio ricoperto presso la sede municipale, la quale dichiara di agire e stipulare a nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Rubiera

E

l'Associazione teatrale La Corte ospitale con sede in Rubiera via Emilia Est n. 5, codice fiscale e partita iva 01663030359, rappresentata da come da nomina del Consiglio di Amministrazione dal Presidente, di seguito denominata "Gestore"

PREMESSO CHE

- il Comune di Rubiera vanta un'antica e qualificata tradizione teatrale di prosa e di musica, considerata dall'Amministrazione e dalla città in generale uno dei settori più rilevanti dell'offerta culturale alla cittadinanza;
- tale attività, dopo molti decenni di chiusura del Teatro, è stata ripresa nel 1998 in collaborazione con L'Associazione Teatrale La Corte Ospitale, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.555, assunto in data 31/12/98;
- il Comune di Rubiera promuove, al di fuori della stagione teatrale principale, spettacoli musicali e di prosa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n... del ... si approvava lo Schema della presente Convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO E DURATA

1. Il Comune di Rubiera (Comune), proprietario dell'immobile denominato Teatro Comunale Herberia, concede in uso all'Associazione Teatrale La Corte Ospitale (Gestore), il suddetto

immobile, sito in Rubiera, Piazza Gramsci 1/b, per la programmazione artistica e la gestione dello stesso.

2. La presente convenzione ha durata dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2030.

Art. 3 SCOPO

1. Il Gestore utilizzerà la struttura per svolgere le seguenti attività:

- a) il programma stagionale, che decorre indicativamente dal mese di ottobre al mese di maggio, e dovrà prevedere un numero di spettacoli non inferiore a 8 (otto) con riferimento alla stagione teatrale per adulti. Il corrispettivo dovrà essere tale da garantire la qualità dell'offerta teatrale;
- b) il programma stagionale annuale dovrà prevedere, oltre ai precedenti, anche spettacoli rivolti alle famiglie. L'attività in gestione inoltre sarà inclusiva di spettacoli rivolti alle Scuole, in particolare Teatro Ragazzi, attività spettacolare atta a favorire la diffusione e promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo e a consolidare il proprio radicamento sul territorio;
- c) attività rivolte al pubblico, non previste nel programma stagionale annuale, ma rientranti in altre linee di attività, da concordare con il Comune attraverso i suoi uffici competenti;
- d) attività pubbliche di spettacolo, culturali, di formazione e/o attività in generale che rientrino nei propri scopi statuari volte alla valorizzazione del Teatro Herberia e all'ampliamento dell'offerta culturale rivolta alla popolazione.

Art. 4 ARREDI E ATTREZZATURE

1. I locali del Teatro comunale sono arredati e completi di attrezzature tecniche e di scena.

2. Il Comune ed il Gestore si impegnano, entro il 30 settembre 2025 ad effettuare una precisa ricognizione degli arredi e delle attrezzature per l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dei rispettivi enti.

Art. 5 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore è tenuto a dotarsi del personale e degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione delle attività previste al precedente articolo 3.

2. A carico del Gestore sono tutti gli oneri, economici e non, previsti dalla vigente normativa riguardanti:

- l'organizzazione e la gestione delle attività
- l'archiviazione di tutto il materiale documentante l'attività svolta (fotografie, manifesti etc.)
- la biglietteria
- i diritti SIAE
- la pubblicità
- l'eventuale ospitalità per artisti e tecnici
- i noleggi di attrezzature
- le pulizie dei locali del Teatro
- il personale tecnico e di sala
- i compensi alle compagnie e agli artisti
- la manutenzione ordinaria dell'immobile e dei suoi impianti e attrezzature

- le utenze relative a acqua, gas, energia elettrica, telefono del Teatro
- il rispetto delle disposizioni che competono al gestore in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
- in generale, l'amministrazione e la gestione complessiva del Teatro e delle altre attività previste all'articolo 3.

3. Il Gestore solleva il Comune da qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle cose o a terzi durante le attività di cui all'articolo 3, ed è tenuto a dotarsi, in merito, di adeguate coperture assicurative per le responsabilità riferite a tutti gli aspetti gestionali dell'attività, di cui dovrà consegnare copia al Comune.

4. L'immobile può essere utilizzato per i servizi oggetto della presente convenzione e per qualsiasi altra attività di politica culturale condivisa con il Comune, nel rispetto della sua destinazione d'uso di teatro pubblico.

5. Il Gestore deve utilizzare il teatro in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di luoghi di pubblico spettacolo, osservando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Emilia per le attività di cui al n. 41 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e nelle specifiche tecniche per l'uso degli impianti in dotazione al teatro.

6. Il Comune si impegna ad effettuare una ricognizione di tutti gli impianti del Teatro Herberia e a programmare il loro adeguamento in relazione alle mutate esigenze per usura o per disposizioni normative.

7. E' fatto divieto al Gestore di effettuare autonomamente qualsiasi tipo di intervento all'immobile, alle strutture e/o agli impianti concessi in uso. Alla scadenza della convenzione, l'immobile e le dotazioni devono essere riconsegnate al Comune in buono stato di conservazione e di manutenzione, tenuto conto dell'usura e del naturale deterioramento.

Art. 6 INCASSI

1. Sono di competenza del Gestore gli incassi della vendita dei biglietti derivanti dalle attività descritte all'articolo 3. I prezzi d'ingresso sono determinati dal Gestore tenendo conto degli eventuali indirizzi forniti dal Comune di Rubiera.

2. Il Gestore, nell'ambito di efficaci e corrette azioni commerciali e di marketing, è libero di proporre promozioni sul prezzo ritenute utili per migliorare l'accesso alle attività stesse. Il Gestore s'impegna comunque a praticare prezzi agevolati per tutte le categorie di pubblico per le quali sia prevedibile una difficoltà economica per l'accesso all'attività stessa (a titolo meramente esemplificativo: studenti, disoccupati).

Art. 7 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il programma stagionale, elaborato dal Gestore nell'ambito dei suddetti indirizzi generali, viene presentato al Comune ed entro il 31 luglio viene presentato dal Gestore il consuntivo della stagione precedente.

2. Eventuali disavanzi sono a totale carico del Gestore. Eventuali avanzi saranno utilizzati dal Gestore nell'ambito della sua attività istituzionale, preferibilmente per la qualificazione della successiva attività stagionale.

Art. 8 PROVENTI VARI

1. I proventi da sponsorizzazioni e da erogazioni liberali, relativi alle attività di cui all'articolo 3 saranno versati al Gestore, che si impegna a utilizzarli per la qualificazione dell'offerta.

2. Il Comune e il Gestore si impegnano ad utilizzare per l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 3 le entrate derivanti da contributi pubblici relativi alle attività medesime.

Art. 9 OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione si impegna a:

- corrispondere interventi di manutenzione straordinaria;
- fornire supporto alla pubblicizzazione delle iniziative svolte per conto del Comune;
- mettere a disposizione spazi per immagazzinaggio apparati scenografici, illuminotecnica, attrezzature, arredi.

Art. 10 CONCESSIONE A TERZI

1. Il Gestore può concedere in affitto il Teatro, dotato dell'attrezzatura di base presente, trattenendo interamente i relativi corrispettivi, secondo l'applicazione di specifiche tariffe, concordate con il Comune, definite sulla base di criteri quali:

- Teatro a giornata intera con 1 tecnico (orario di lavoro max: 8 ore)
- Teatro a mezza giornata con 1 tecnico (orario di lavoro max: 5 ore).

2. Il Comune e i soggetti che abbiano necessità di impiegare, per lo svolgimento di proprie attività, personale e attrezzature aggiuntive rispetto a quelle previste in convenzione, concorderanno direttamente con il Gestore le condizioni di utilizzo e le eventuali ulteriori spese di funzionamento.

3. I soggetti che ottengono in concessione la sala si rapportano direttamente con il gestore e sono direttamente responsabili nei confronti di terzi per le attività svolte.

4. Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno della struttura.

Art. 11 UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE

1. Al Comune viene riservato l'utilizzo gratuito del Teatro corrispondente ad un massimo di 30 (trenta) aperture annue a giornata intera, che potrà utilizzare per attività proprie o concedere in uso gratuito a terzi (es. Associazioni del territorio, Istituto comprensivo di Rubiera....).

2. Il calendario deve essere concordato con il Gestore che si impegna a garantire il funzionamento della struttura e degli impianti e attrezzature con un responsabile tecnico.

3. Il Gestore si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno della struttura. Per la concessione in uso a terzi essi hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità di utilizzo del Teatro Herberia e di presa visione dei documenti sulla sicurezza.

4. Per le giornate di utilizzo da parte del Comune, eccedenti le 30 di cui al punto precedente, sarà prevista una tariffa agevolata.

5. Ogni eventuale entrata direttamente connessa alle iniziative organizzate dal Comune previste nel presente articolo sarà incassata dal Comune.

Art. 12 CORRISPETTIVO

1. Il Comune verserà al Gestore stesso un corrispettivo annuo a fronte dell'attività di programmazione teatrale e della gestione del teatro stesso, compreso fra un minimo di € 80.000,00 (iva esclusa) ed un massimo di € 104.000,00 (iva esclusa), da definire anno per anno sulla base della qualità ed entità del progetto relativo alla stagione teatrale proposta dal Gestore e compatibilmente con le disponibilità di bilancio comunali e i vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme vigenti.

2. Il corrispettivo stabilito e concordato annualmente fra Comune e Gestore verrà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture emesse dal Gestore, trasmesse in forma elettronica all'ufficio individuato dall'ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al gestore, con le seguenti scadenze:

- il 40% entro il 31 gennaio di ogni anno
- il 50% entro il 30 aprile di ogni anno
- il 10% entro il 31 ottobre di ogni anno

3. Il gestore è tenuto, al termine della stagione teatrale/anno comico, a redigere una rendicontazione sulle attività svolte.

Art. 13 MODIFICHE – RECESSO – RISOLUZIONE – REVOCA

1. Eventuali modifiche parziali alla presente convenzione potranno essere apportate tramite accordi tra il Comune ed il Gestore. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, per gravi e comprovati motivi o per comune accordo, con preavviso di almeno 6 mesi da darsi da una parte all'altra a mezzo PEC o raccomandata A.R.

2. Qualsiasi violazione delle norme indicate nella presente convenzione costituisce causa di risoluzione immediata del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse; in tal caso al Gestore non sarà dovuta indennità alcuna.

3. In caso di revoca della convenzione da parte del Comune, di recesso da parte del Gestore, così come alla cessazione per scadenza, il Comune non subentrerà al gestore negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina fin d'ora qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 14 OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

1. Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad

ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

3. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

4. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia tra Comune e Gestore derivante dal presente contratto sarà competenza del Tribunale civile di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2. Il Comune di Rubiera, ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, informa che tratterà i dati contenuti nel presente protocollo d’intesa esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 17 REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, da registrarsi in caso d’uso con spese a carico della parte che lo richiederà, è soggetto all’imposta di bollo a carico dell'Associazione.

2. Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ed a mezzo di supporto informatico ed è sottoscritto con firma digitale valida alla data odierna.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

Per il COMUNE DI RUBIERA

Per l' ASSOCIAZIONE TEATRALE

LA CORTE OSPITALE